

CONVENZIONE DEL CONSORZIO UNICO DI BACINO

Allegato 1 alla deliberazione dell'Assemblea consortile avente ad oggetto adeguamento alla disciplina della l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24.

Art. 1

(Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente del giorno 20.12.1999 risulta così definita, per effetto della nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani di cui alla l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, nonché alla l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24.

2. Tra i Comuni indicati nell'Allegato 1-a è istituito il Consorzio di bacino denominato Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente siglabile "C.S.E.A.", con sede legale in Saluzzo via Macallè n. 9, sede operativa in Saluzzo, Corso Roma n. 15.

Art. 2

(Competenza consortile)

1. Per effetto della nuova disciplina delle forme di governo e gestione dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti urbani residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo dei servizi medesimi, da esercitarsi in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali in materia.

2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture di servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'art. 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

4. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino.

5. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune, sentiti gli stessi sulla qualità del servizio. La tariffa predisposta dal Consorzio è approvata dal Comune ed è riscossa dal Consorzio.

6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra

funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3

(Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri Consorzi di bacino ricompresi nel medesimo ambito ottimale e con i Comuni con maggior popolazione di ciascun bacino apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito, in attuazione del Piano regionale e del Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

2. La convenzione legittima l'Associazione d'ambito ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'ambito, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che l'Associazione d'ambito succeda ai Comuni e ai Consorzi di bacino nella titolarità della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2, 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni a società di capitali di gestione degli stessi.

5. Con la Convenzione l'Associazione d'ambito succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art. 4

(Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.

2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di bacino.

3. Ai sensi delle leggi vigenti gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5

(Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea.

2. L'Assemblea nomina e revoca il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6

(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai fondi e dai beni risultanti alla chiusura dell'ultimo esercizio, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni di cui sia titolare il Consorzio, nonché dalle future acquisizioni e trasferimenti.

2. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 7

(Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito di adeguamento)

1. Il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo agli enti consorziati nei rapporti esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) relativi alle funzioni di bacino attribuite dalla legge alla sua competenza, nonché nei rapporti con il personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato nei ruoli del Consorzio, nominativamente indicato nell'Allegato 1-b.

2. Resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il singolo Comune, il Consorzio di bacino, o società di capitali.

3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.

4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.

Art. 8

(Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio di bacino ha durata prevista dalla preesistente convenzione, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.

2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.

3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il Revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina degli organi consortili, quali disciplinati dallo Statuto a seguito di adeguamento, fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di scadenza del mandato quinquennale.
2. Quando ritenuto necessario possono essere al servizio del Consorzio, gli uffici, il personale ed il tesoriere del Comune ove ha sede il Consorzio.
3. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n.2 originali ed è esente bollo, ex art. 16, Tab. B, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

Al presente atto si allegano per farne parte integrante e sostanziale i sottoelencati documenti, tutti in copia conforme agli originali:

1. Elenco enti consorziati (Allegato 1-a);
2. Elenco personale (Allegato 1-b);
3. Statuto (Allegato 2);

Letto, confermato e sottoscritto.

CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE C.S.EA.
anno 2005

Comune	abitanti 31.12.2001	50% dei rifiuti conferiti in discarica nell'anno 2001 (q.li)	quote A+B diviso 100 con arrotondamento all'unità superiore o inferiore
Saluzzo	15.660	31.471,60	471
Bagnolo P.te	5.507	8.480,20	140
Barge	7.187	9.711,25	169
Bellino	179	427,35	6
Brondello	343	457,60	8
Brossasco	1.133	1.139,26	23
Caramagna P.te	2.662	3.709,05	64
Cardè	1.067	1.155,50	22
Casalgrasso	1.377	2.602,05	40
Casteldelfino	228	617,28	8
Castellar	246	209,00	5
Cavallerleone	559	705,75	13
Cavallermaggiore	5.067	7.189,35	123
Costigliole S.	3.130	4.819,35	79
Crissolo	213	743,00	10
Envie	1.894	1.790,00	37
Faule	402	687,10	11
Fossano	23.947	44.614,70	686
Frassino	330	735,99	11
Gambasca	347	377,20	7
Genola	2.316	4.830,13	71
Isasca	111	261,15	4
Lagnasco	1.295	2.191,35	35
Manta	3.355	5.345,95	87
Martiniana Po	696	799,20	15
Melle	371	688,50	11
Monasterolo S.	1.182	1.685,15	29
Moretta	4.125	6.606,15	107
Murello	907	1.268,75	22
Oncino	101	256,50	4
Ostana	77	232,60	3
Paesana	3.079	4.863,75	79
Pagno	553	682,25	12
Piasco	2.708	3.857,98	66
Polonghera	1.152	1.515,50	27
Pontechianale	207	985,27	12
Racconigi	9.922	14.669,45	246
Revello	4.198	6.460,30	107
Rifreddo	1.042	1.147,45	22
Rossana	937	1.543,19	25
Ruffia	310	397,00	7
Sampeyre	1.181	3.353,65	45
Sanfront	2.607	3.665,60	63
Sant'Albano Stura	2.090	2.800,89	49
Savigliano	19.951	38.249,40	582
Scarnafigi	1.910	2.777,20	47
Torre S. Giorgio	670	1.129,45	18
Trinità	1.982	2.529,85	45
Valmala	56	189,93	2
Venasca	1.522	2.566,25	41
Verzuolo	6.194	10.288,95	165
Villafalletto	2.888	4.410,20	73
Villanova Solaro	782	1.231,70	20
Vottignasco	573	664,35	12
Totale	152.528	255.787,57	4083

STATUTO

Allegato 2 alla deliberazione dell'Assemblea consortile avente ad oggetto adeguamento alla disciplina della l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24.

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Denominazione e sede.

Art. 2 - Natura e oggetto.

Art. 3 - Competenza consortile.

Art. 4 - Quote di partecipazione e qualità di consorzista.

Art. 5 - Funzione normativa e tariffe.

Art. 6 - Programmazione.

Art. 7 - Norma di rinvio.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8 - Informazione.

Art. 9 - Accesso, partecipazione e azione popolare.

Art. 10 - Garanzie per gli utenti.

Art. 11 - Rapporti con associazioni ed istituzioni.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 12 - Organi del Consorzio.

Capo I - Assemblea.

Art. 13 - Funzioni.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea.

Art. 15 - Sessioni e sedute.

Art. 16 - Funzionamento.

Art. 17 - Composizione dell'Assemblea.

Capo II - Consiglio d'Amministrazione.

Art. 18 - Funzioni.

Art. 19 - Convocazione e funzionamento.

Art. 20 - Composizione e nomina.

Art. 21 - Scioglimento, decadenza e sostituzioni.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 22 - Funzioni.

Art. 23 - Elezione.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 24 - Revisore dei conti. Funzioni.

Art. 25 - Segretario del Consorzio e personale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 26 - Gestione economico-finanziaria e contabile.

Art. 27 - Investimenti e contratti.

Art. 28 - Disposizioni finali.

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituito il Consorzio di bacino denominato Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente siglabile "C.S.E.A."
2. Il Consorzio ha sede legale in Saluzzo via Macallè n.9.
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dall'Assemblea.

Art. 2

(Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore, al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3

(Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

2. Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 8 l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.

3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino.

4. Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall'Associazione d'ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio.

5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorzisti le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi dell'articolo 17 del d. lg. 5 febbraio 1997, n. 22, ferma restando in capo ai Comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art 4

(Quote di partecipazione e qualità di consorzista)

1. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione fra tutti gli Enti consorziati si conviene che:

a) la maggioranza delle quote di partecipazione non può essere detenuta da un singolo Comune;

b) le quote di partecipazione, riferite al 31 dicembre del secondo anno precedente, devono essere determinate sulla base dei seguenti criteri:

1) popolazione residente;

2) il cinquanta per cento dei quintali dei rifiuti conferiti in discarica o presso l'impianto di trattamento.

Il risultato dei suddetti due dati, diviso cento con arrotondamento all'unità superiore a seconda se i centesimi sono rispettivamente superiori o inferiori a 0,50, costituisce la quota spettante all'Ente aderente.

2. Le quote di partecipazione degli Enti consorziati sono così definite:

3. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

4. Le quote di partecipazione sono eventualmente aggiornate su proposta del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del bilancio annuale da parte dell'Assemblea consortile e sono rideterminate dalla medesima Assemblea nel caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio.

5. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei Comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale e al Programma provinciale di gestione dei rifiuti, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5

(Funzione normativa e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo delle pubblicazioni, dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

3. I piani finanziari e la tariffa dei rifiuti di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, sono definiti dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Comuni interessati sulla qualità del servizio. La tariffa è altresì approvata dal Comune.

Art. 6

(Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti, nel Piano regionale e nel Programma provinciale di gestione dei rifiuti, trovano adeguato sviluppo nel piano programma di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il piano programma ha particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ogni singolo Comune associato, al fine di conseguire nell'intero bacino le percentuali previste dal d.lg. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 24, nonché dal Piano regionale e dal Programma provinciale di gestione dei rifiuti.

3. Il piano programma è proposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea, nonché trasmesso entro i successivi 30 giorni alla Provincia e alla Regione.

4. L'Assemblea approva il piano programma in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale.

Art. 7

(Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla Convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 8

(Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Durante il mandato, o l'incarico, i componenti del Consiglio di Amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea.
3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 9

(Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 10

(Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.
2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità del servizio all'utenza.
3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.
4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali e provinciali.
5. I Comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 11

(Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.
2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.
3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 12

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi l'Assemblea, il Presidente del Consorzio, il Consiglio d'Amministrazione, il Revisore dei conti.
2. L'azione di responsabilità contro i Consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea consortile.

Capo I - Assemblea.

Art. 13

(Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorzisti lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun Comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.
2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il suo Presidente, determina le indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei conti, ove non delibere di avvalersi dell'organo di revisione del Comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

Art. 14

(Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea è altresì convocata dal suo Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio d'Amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dei Comuni associati e all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

Art. 15

(Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del piano programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei due terzi (3) delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 16

(Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 15, comma 4.

3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai Comuni consorziati entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 17

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati, o da proprio delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio d'Amministrazione.

Art. 18

(Funzioni)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi compresa la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 19

(Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno due Consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull'Albo delle pubblicazioni del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni, o notizie.

Art. 20

(Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai Consiglieri eletti per un periodo di anni 5 dall'Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non superiore a sei, definito dall'Assemblea stessa prima dell'elezione.

2. L'elenco dei candidati alla nomina nel Consiglio d'Amministrazione è formato sulla base di un avviso pubblico, approvato dall'Assemblea consortile.

3. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una competenza, professionalità, o esperienza tecnica, o amministrativa.

4. Le proposte di nomina dei Consiglieri non possono essere prese in considerazione ove non siano corredate dalla dichiarazione, tramite curricula, dei titoli e requisiti sopra previsti, di cui l'Assemblea prende atto con apposita deliberazione prima della votazione di nomina. I curricula sono resi pubblici.

5. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno lite pendente con il Consorzio, nonché i titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza di imprese esercenti attività concorrenti, o comunque connesse ai servizi esercitati dal Consorzio, o interessate agli stessi.

Art. 21

(Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. In mancanza i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione il Consiglio di Amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli, ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea consortile, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea consortile.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 22

(Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di Amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea consortile, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 23

(Elezioni)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il Consigliere più anziano d'età.

3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai Consiglieri di Amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 24

(Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 25

(Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina, tra i Segretari comunali dei Comuni associati, il Segretario del Consorzio, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i Comuni.

2. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, ovvero comandato dai Comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 26

(Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei Comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel Comune ove ha sede il Consorzio stesso.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 27

(Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.
2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del Comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 28

(Disposizioni finali)

1. In caso di assenza e di impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune sede del Consorzio
2. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

